Comune di Matelica
Provincia di Macerata

Piazza E. Mattei 1
62024 Matelica (MC)

tel. 0737/781811
fax 0737/781835
web: www.comune.matelica.mc.it
e-mail: ufficiotecnico@comune.matelica.mc.it

ORD. N. 133 DEL 08/4/2017 Prot. 4752

ORDINANZA DI INAGIBILITA' DI EDIFICIO A SEGUITO DI VALUTAZIONE FAST E PERIZIA ASSEVERATA

IL SINDACO

PREMESSO che in data 26 ottobre 2016 si è verificato un grave evento sismico, seguito da successive scosse di forte intensità, che hanno interessato in modo considerevole il territorio Comunale;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza dell'evento sismico sopra descritto si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente nel territorio comunale, causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio medesimo con conseguente rischio di distacchi e/o crolli sulle aree pubbliche e private;

VISTA L'ESTENSIONE degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. (16A07781) (GU Serie Generale n. 253 del 28-10-2016;

Vista l'ordinanza n. 97 del 05/11/2016, protocollo n.14523, relativa all'immobile ubicato in C.so Vittorio Emanuele n. 35 – 37 – 39 - 41, con la quale è stata dichiarata l'inagibilità dell'unità immobiliare distinta al catasto urbano al foglio 54 part. 453 sub 11, per presenza di lesioni diffuse su strutture portanti;

VISTO il sopralluogo effettuato presso il suindicato immobile in data 06/12/2016 dai tecnici incaricati dalla Protezione Civile (squadra SF324 – schede 001 – 002 del 06/12/2016) ed il relativo esito emesso con schede **FAST** dalle quali risulta che l'aggregato è diviso in due edifici entrambi **NON UTILIZZABILI** con le indicazioni di seguito riportate:

- **edificio 001 Corso Vittorio Emanuele n. 37 – 39 – 41**: *"si richiede intervento GTS per messa in sicurezza:*
  - *paramento frontale completo su Corso Vittorio Emanuele;*
  - *gronda sul Vicolo Cafasso II;*
  - *canna fumaria retro;*
  - *valutazione pericolosità per rotazione parete ultimo piano laterale e posteriore."*

- **edificio 002 Corso Vittorio Emanuele n. 35 - 37**: *"si ritiene l'edificio utilizzabile se messe in atto le prescrizioni di cui all'edificio 001 stesso aggregato"* .

CONSIDERATO che in conseguenza delle suddette valutazioni è stata emanata l'Ordinanza Sindacale n. 241 del 12/12/2016 prot. 16680 con la quale è stata dichiarata l'inagibilità con relativo sgombero dei due edifici componenti l'immobile sito in **Corso Vittorio Emanuele n. 35 – 37 – 39 – 41, individuato catastalmente al f. 54 p.lla 453;**

VISTA l'istanza presentata in data 13/02/2017 prot. 2042 dai Sigg.ri Colaiacomo Giorgio e Micucci Elena, in qualità di proprietari di unità immobiliari ubicate nell'edificio identificato al n. 002 nella redazione delle schede FAST, con la quale chiedono il riesame della scheda FAST relativa alle loro proprietà;

VISTA l'ulteriore istanza presentata a rettifica della precedente in data 15/03/2017 prot. 3664 dai Sigg.ri Colaiacomo Giorgio e Micucci Elena, in qualità di proprietari di unità immobiliari ubicate nell'edificio identificato al n. 002 nella redazione delle schede FAST, con la quale chiedono la revoca delle Ordinanze Sindacali di inagibilità e sgombero n. 97 del 05/11/2016 e n. 241 del 12/12/2016;

PRESO ATTO della perizia asseverata allegata alle istanze suddette e redatta dall'Arch. Francesco Troncanetti iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Macerata al n. 303, con studio a Matelica in Corso Vittorio Emanuele n. 29, nella quale si

"... che l'aggregato rappresentato nella scheda FAST con numero 01903 00 è chiaramente individuato da due unità immobiliari distinte, come riscontrato nelle schede FAST N. 001 e 002, squadra SF324, del 06/12/2016 e come è anche possibile verificare dalla foto del fronte est allegata alla presente.
L'errore compiuto nella redazione della scheda 002 redatta dalla squadra FAST 324 in data 06/12/2016 è quello di vincolare le ragioni dell'inagibilità dell'edificio 002 ai lavori da compiere sull'edificio attiguo 001, come si vi fosse un rischio indotto che in realtà non esiste. Esaminando la scheda FAST 001 (sopralluogo del 06/12/2016 squadra SF324) vengono riportate nello spazio destinato alla mappa alcune prescrizioni:

- *Richiesto intervento GTS per:*

1) *paramento frontale completo su Corso Vittorio Emanuele*
   Per tale intervento il GTS ha ritenuto di non dover intervenire, dal momento che non ha ritenuto tale situazione a rischio per la pubblica incolumità;
2) *gronda si Vicolo Cafasso II*
   Anche per tale intervento il GTS ha ritenuto di non dover intervenire; in ogni caso, la gronda è situata sul lato opposto rispetto all'edificio 002 e anche se fosse staticamente compromessa, non comprometterebbe in alcun modo la sicurezza, l'utilizzo e la fruibilità dell'edificio 002;
3) *canna fumaria retro*
   anche in questo caso il GTS ha ritenuto di non dovere intervenire, e comunque qualora tale canna fumaria dovesse cedere, non intercetterebbe l'edificio 002 né direttamente né indirettamente su aree di pertinenza, in quanto il cortile interno è di proprietà dell'edificio 001;
4) *valutazione pericolosità per rotazione parete ultimo piano laterale e posteriore;*
   le porzioni di edificio individuate da sottoporre all'attenzione del GTS, come nel caso della canna fumaria, non interferiscono con l'edificio 002, qualora dovessero subire un crollo, in quanto confinate in aree separate e distanti.

Si sottolinea comunque che l'edificio 002 non ha subito danni a seguito degli eventi sismici, e si allega ampia documentazione fotografica al fine della descrizione dei luoghi. L'edificio 002 è stato recentemente oggetto di ristrutturazione edilizia; le facciate sono intonacate, consolidate e le tecniche costruttive sono differenti da quelle dell'edificio 001.
Nella valutazione FAST erroneamente è stato considerato non utilizzabile l'edificio 002, ma al contrario, nello spazio destinato alla mappa è stato trascritto che l'edificio è utilizzabile.
Inoltre, in maniera del tutto arbitraria, è stata vincolata l'agibilità dell'edificio 002 a degli interventi da porre in essere sull'edificio 001 senza che questi possano avere correlazione con l'edificio 002.
L'edificio 002 è perfettamente utilizzabile dai legittimi proprietari e non ha motivi concreti per essere considerato inagibile.
Si chiede pertanto il riesame della scheda FAST per l'edificio 002 e la revoca dell'Ordinanza n. 241 del 12/12/2016"

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto deve ritenersi **agibile** l'edificio ubicato in **Corso Vittorio Emanuele n. 35 – 37 distinto in catasto al f. 54 p.lla 453/porzione** come identificato dalla scheda FAST 002 del 06/12/2016 – squadra SF324, in quanto non danneggiato dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016 e non soggetto a rischio indotto;

RITENUTO necessario rettificare revocare parzialmente la precedente Ordinanza Sindacale n. 241 del 12/12/2016 prot. n. 16680, di cui si conferma il contenuto, in quanto emessa sulla base degli esiti delle verifiche FAST;

VALUTATO che la situazione può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare l'incolumità delle stesse;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale degli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i tecnici e gli addetti incaricati;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;

VISTO l'art. 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.l.;

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DICHIARA

L'INAGIBILITA' dell'immobile identificato dalla scheda FAST 002 del 06/12/2016 – squadra SF324 sito in **Corso Vittorio Emanuele n. 37 – 39 – 41, distinto in catasto al f. 54 p.lla 453 sub 2 – 5 – 9 – 10 - 11** inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualsiasi titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie

ORDINA

1. la rettifica dell'Ordinanza Sindacale n. 241 del 12/12/2016 prot. 16680 di cui si conferma il contenuto, in quanto emessa sulla base degli esiti delle verifiche FAST;
2. lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio in questione ai proprietari ed agli occupanti a qualsiasi titolo, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizione di sicurezza;
3. che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile: tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni che in merito saranno impartite dagli uffici competenti;
4. la messa in opera di idonei presidi atti ad impedire l'accesso alle zone dichiarate inagibili per chi entra dal civico 37 di Corso Vittorio Emanuele, in quanto ingresso condiviso con l'edificio dichiarato agibile;

REVOCA

L'INAGIBILITA' dell'immobile identificato dalla scheda FAST 001 del 06/12/2016 – squadra SF324 e come da perizia asseverata a firma dell'Arch. Francesco Troncanetti, sito in **Corso Vittorio Emanuele n. 35 - 37, distinto in catasto al f. 54 p.lla 453 sub 1 – 7 – 8 – 12 – 13 – 14, ;**

DISPONE

che a cura del Comando di Polizia Municipale si provveda:

– Ad affiggere copia della presente ordinanza sul fabbricato posto in **Corso Vittorio Emanuele n. 37;**

– A notificare la presente ordinanza a:

– **MICUCCI ELENA** nata a Matelica (MC) il 07/03/1951 CF MCCLNE51C47F051H ed ivi residente in Via Gioacchino Rossini n. 5, proprietaria per i sub 1 – 2 – 5 – 9;
– **MICUCCI FABIO** nato a Matelica (MC) il 25/10/1958 CF MCCFBA58R25F051H e residente negli Stati Uniti d'America, con recapito **presso la sorella Micucci Elena** residente in Via Gioacchino Rossini n. 5, proprietario per i sub 1 – 2 – 5 – 9;
– **MICUCCI LEONARDO** nato a Matelica (MC) il 01/01/1956 CF MCCLRD56A01F051A ed ivi residente in Vocabolo Mistrianello n. 193, proprietario per i sub 1 – 2 – 5 – 9;
– **FUFFA OMAR** nato a Matelica (MC) il 19/08/1971 CF FFFMRO71M19F051E ed ivi residente in Viale Martiri della Libertà n. 77, proprietario per il sub 7;
– **FUFFA XAMIA** nata a Matelica (MC) il 30/08/1968 CF FFFXMA68M70F051C ed ivi residente in Vicolo Cuoio II n. 10, proprietaria per il sub 7;
– **FUFFA ANACLETO** nato a Matelica (MC) il 06/05/1936 CF FFFNLT36E06F051L ed ivi residente in Viale Martiri della Libertà n. 77, proprietario per il sub 8;
– **VACCARO FABRIZIO** nato a Matelica (MC) il 25/08/1963 CF VCCFRZ63M25F051N ed ivi residente in Vocabolo San Rocchetto n. 39, proprietario per il sub 10;
– **FRANCIA GERMANO SECONDO** nato a Matelica (MC) il 04/09/1979 CF FRNGMN79P04F051G e residente a Castelfidardo (AN) CAP 60022, in Via delle Quercie n. 2, proprietario per il sub 11;
– **MICUCCI LAURA** nata a Matelica (MC) il 11/08/1949 CF MCCLRA49M51F051S ed ivi residente in Corso Vittorio Emanuele n. 37, proprietaria ed occupante con il proprio nucleo familiare per il sub 11;
– **IMMOBILIARE COLCORR S.R.L.** P. IVA 13908841003, con sede a Roma – CAP 00186 - in Corso Vittorio Emanuele II n. 197, legalmente rappresentata da COLAIACOMO GIORGIO nato a Roma il 27/09/1943 CF CLCGRG43P27H501R ed ivi residente in Via Umberto Saba n. 60 – CAP 00144, ditta proprietaria per il sub 12;
– **COLAIACOMO GIORGIO** nato a Roma (RM) il 27/09/1943 CF CLCGRG43P27H501R ed ivi residente in Via Umberto Saba n. 60 – CAP 00144, proprietario per i sub 13 – 14;
– **VALENTINI MARIO** nato a Fermo (FM) il 01/09/1972 CF VLNMRA72P01D542E e residente a Matelica in Corso Vittorio Emanuele n. 37;

-A trasmettere la presente ordinanza per le rispettive competenze a:

•Prefettura di Macerata (UTG);
•Provincia di Macerata;
•Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
•Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);
•Centro Coordinamento Regionale (CCR)
•Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC);
•Centro Operativo Comunale;
•Polizia Municipale

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato:

-della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al T.A.R. entro 60 gg. Ovvero

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza dell'ordinanza medesima.

Ai sensi degli artt. 7 e segg. della L. 241/90, viene individuato quale Responsabile del procedimento l'Ing. Roberto RONCI - Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Matelica contattabile al n. 333 2443389

Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso il Centro Operativo Comunale (COC)

Dal Comune di Matelica, 15 Marzo 2017

IL SINDACO
(Dr. Alessandro Delpriori)